

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 286

29° anno

9 ottobre 1986

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione** 1

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3070/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/86 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) della tariffa doganale comune** 4

- Regolamento (CEE) n. 3071/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5

- Regolamento (CEE) n. 3072/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7

- Regolamento (CEE) n. 3073/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 9

- Regolamento (CEE) n. 3074/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 11

- Regolamento (CEE) n. 3075/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali 13

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3076/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1987)** 15

* Regolamento (CEE) n. 3077/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare (1986/1987)	17
Regolamento (CEE) n. 3078/86 della Commissione, del 7 ottobre 1986, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine	19
Regolamento (CEE) n. 3079/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	24
Regolamento (CEE) n. 3080/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	27
Regolamento (CEE) n. 3081/86 della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay	28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3069/86 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione relativi ad una merce è subordinato in determinati casi, conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽⁵⁾, alla riesportazione della stessa fuori del territorio doganale della Comunità oppure alla sua distruzione sotto il controllo delle autorità competenti;

considerando che gli interessati anche qualora non osservino queste disposizioni di procedura possono chiedere il rimborso o lo sgravio dei diritti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 inserito nello stesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1672/82 ⁽⁶⁾; che, a norma dei testi vigenti, la richiesta di rimborso o di sgravio deve essere trasmessa alla Commissione, sola competente a decidere in materia;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che il potere di decidere su tale tipo di domande di rimborso o di sgravio può essere conferito senza inconvenienti agli Stati membri, sempreché venga accertato che, pur non essendo rispettate le disposizioni procedurali, risultano soddisfatte le condizioni di fondo stabilite per il rimborso o lo sgravio dei diritti e che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte

dell'interessato; che è pertanto necessario modificare l'articolo 13;

considerando che occorre precisare in tale occasione il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione in virtù dell'articolo 13;

considerando che questo termine, nonché quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, possono essere superati solo in casi eccezionali, debitamente giustificati; che l'articolo 19 si applica pertanto unicamente al termine di cui all'articolo 2; che è pertanto necessario semplificare il testo modificando l'articolo 2 e sopprimendo l'articolo 19;

considerando, d'altro canto, che l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1430/79 ha dimostrato altresì che occorre completare l'articolo 10, che stabilisce i casi in cui si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione relativi alle merci che si trovano in una situazione particolare, aggiungendo un nuovo caso, cioè quello che le autorità competenti constatino, dopo che le merci sono state svincolate per essere immesse in libera pratica, che al momento del predetto svincolo le merci in oggetto non erano conformi alla normativa vigente per quanto riguarda la loro utilizzazione o commercializzazione e non possono quindi venir utilizzate per i fini previsti dal destinatario;

considerando che è risultato necessario estendere all'insieme del regolamento (CEE) n. 1430/79 la procedura comunitaria che consente di stabilire le modalità di applicazione di detto regolamento;

considerando che occorre precisare che il regolamento (CEE) n. 1430/79 si applica lasciando impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. C 22 del 24. 1. 1985, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 108.

⁽³⁾ GU n. C 169 dell'8. 7. 1985, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1430/79 è modificato come segue :

1) all'articolo 2, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente :

« Questo termine non può in alcun caso essere prorogato, salvo se l'interessato abbia fornito la prova di non aver potuto presentare la richiesta entro tale termine per un caso fortuito o di forza maggiore. » ;

2) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 4 bis

1. Se le merci erroneamente dichiarate per la libera pratica sono state riesportate fuori del territorio doganale della Comunità senza essere state preventivamente dichiarate, conformemente all'articolo 4, lettera b), per il regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione, sempreché sia accertato che :

- a) risultano soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4, lettera a) ;
- b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata :

- a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è chiesto il rimborso o lo sgravio dei diritti sono state effettivamente esportate fuori del territorio doganale della Comunità e sono proprio quelle immesse inizialmente in libera pratica ;
- b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. » ;

3) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 6 bis

1. Se la riesportazione o la distruzione delle merci non è stata effettuata sotto il controllo delle autorità competenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio

dei diritti all'importazione sempreché sia accertato che :

- a) risultano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3 ;
- b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata :

- a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state :
 - effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
 - distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto ;
- b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. » ;

4) l'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue :

— è inserita la lettera seguente :

- « d) merci per le quali è accertato, dopo che ne era stato concesso lo svincolo per la libera pratica, che, all'atto dello svincolo, non erano conformi alla regolamentazione in vigore riguardo alla loro utilizzazione o commercializzazione e non possono quindi venir utilizzate per i fini previsti dal destinatario ; » ;

— le lettere da d) a g) diventano le lettere da e) ad h) ;

5) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 11 bis

1. Se la riesportazione o la distruzione delle merci non è stata effettuata sotto il controllo delle autorità competenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, si può nondimeno procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione sempreché sia accertato che :

- a) risultano soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafi 2 e 4 ;
- b) nel caso in esame non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato.

2. La concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione nel caso di cui al paragrafo 1 è subordinata :

- a) alla presentazione di tutti gli elementi di prova necessari per consentire alle autorità competenti di accertarsi che le merci per le quali è stato chiesto il rimborso o lo sgravio sono state :
- effettivamente riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
 - distrutte sotto il controllo di autorità o di persone abilitate a renderne ufficialmente atto ;
- b) alla restituzione alle autorità competenti di ogni documento attestante il carattere comunitario delle merci in parola sulla cui scorta le stesse hanno eventualmente lasciato il territorio doganale della Comunità, oppure alla presentazione di ogni elemento di prova ritenuto necessario dalle autorità competenti per accertarsi che il documento in oggetto non sia utilizzato in occasione dell'importazione di merci nella Comunità. » ;

6) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 13*

1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implicino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di

contabilizzazione di questi diritti da parte dell'autorità preposta alla loro riscossione.

Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati. » ;

7) l'articolo 19 è soppresso ;

8) il testo dell'articolo 25 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 25*

1. Il comitato delle franchigie doganali, previsto dall'articolo 141 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio⁽¹⁾, può prendere in esame ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, che sia sollevato dal presidente, di propria iniziativa oppure a richiesta di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 918/83.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. » ;

9) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 26 bis*

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2176/84⁽²⁾.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, paragrafi da 2 a 6, si applica alle richieste di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione presentate alle autorità competenti a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

REGOLAMENTO (CEE) N. 3070/86 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 1986****che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/86 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2058/86⁽¹⁾, il dazio della tariffa doganale comune per i merluzzi non secchi, salati, della sottovoce ex 03.02 A I b) è sospeso al livello del 3 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 40 000 tonnellate; che tale sospensione è stata decisa per il periodo dal 2 luglio al 31 dicembre 1986 in seguito a una richiesta presentata dalla Repubblica portoghese nel febbraio del 1986;

considerando che ai sensi dello stesso regolamento il grado di esaurimento di tale contingente viene rilevato in base alle importazioni del prodotto in questione imputate ai prelievi effettuati dagli Stati membri; che alla data dell'adozione del presente regolamento tali importazioni hanno avuto luogo soltanto nello Stato membro che aveva chiesto l'apertura dello stesso contingente;

considerando che fino al 28 febbraio 1986 le importazioni del prodotto in questione erano in tale Stato membro soggette a un dazio effettivo del 3 %; che in seguito alla decisione della Repubblica portoghese di accelerare il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune, tale Stato applica il dazio intero di quest'ultima alle importazioni provenienti da paesi terzi non preferenziali a decorrere dal 1° marzo 1986; che le importazioni in detto Stato membro del prodotto in questione possono beneficiare soltanto in maniera limitata del contingente aperto

nell'ambito del GATT dal regolamento (CEE) n. 3544/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i merluzzi seccati, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi, della sottovoce 03.02 A I b) della tariffa doganale comune (1986)⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/86⁽³⁾, e che quindi esse subiscono un brusco aumento dei dazi a decorrere dalla data precisata;

considerando che, per evitare tale aumento per quanto riguarda il prodotto importato nell'ambito del contingente aperto dal regolamento (CEE) n. 2058/86, occorre, tenendo conto delle circostanze eccezionali, prevedere che detto regolamento sia applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il regolamento (CEE) n. 2058/86 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le parole « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e »;
- 2) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:
« Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986. ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. CLARK

⁽¹⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1986, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3071/86 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 1986****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 ottobre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	3,93	174,03
10.01 B II	Frumento duro	27,84	240,84 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	41,33	160,71 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	10,99	172,20
10.04	Avena	74,55	146,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	171,99 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	10,99	115,08 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	167,96 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	19,31	256,47
11.01 B	Farine di segala	71,67	238,02
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	56,40	386,55
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	19,97	276,10

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3072/86 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 1986****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 ottobre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3073/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2683/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2987/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2683/86 modificato, ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽²⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :			
	B. altro :			
	I. Risone o riso semigreggio :			
	a) Risone :			
	1. a grani tondi	—	313,16	152,98
	2. a grani lunghi	—	337,58	165,19
	b) Riso semigreggio :			
	1. a grani tondi	—	391,45	192,12
	2. a grani lunghi	—	421,97	207,38
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	a) Riso semilavorato :			
	1. a grani tondi	13,05	496,39	236,27
	2. a grani lunghi	12,97	613,22	294,72
	b) Riso lavorato :			
	1. a grani tondi	13,90	528,66	251,98
	2. a grani lunghi	13,90	657,38	316,34
	III. Rotture	64,94	210,72	102,36

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/86 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 1986****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2988/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3075/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 ottobre 1986, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	44,36	
(b) altri	43,28		
(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4436	
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
(a) zuccheri canditi	40,81 ⁽¹⁾		
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti			0,4436
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,81 ⁽¹⁾		
(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1987)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 692/86⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che, dal 1° gennaio al 31 marzo, le carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune e, dal 15 febbraio al 15 maggio, le cipolle della sottovoce ex 07.01 H della tariffa doganale comune, originarie dei paesi in questione sono soggette, all'importazione nella Comunità, a dazi ridotti rispettivamente al 10,2 % e al 4,8 %; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali di 500 t per ciascuno di tali prodotti oltre i quali sono ristabiliti i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi;

considerando che secondo gli articoli 6 e 18 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 691/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati ACP⁽³⁾ il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese rinviando, rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁴⁾; che perciò il presente regolamento è soltanto applicabile nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali man mano che questi

prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria.

Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, la Commissione ristabilisce, mediante regolamento e fino alla fine del periodo di validità la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero di classificazione	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile	Massimale in tonnellate
12.0010	07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili : ex II. Carote e navoni : — Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo 1987	10,2 %	500
12.0020		ex H. Cipolle, scalogni e agli : — Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio 1987	4,8 %	500

REGOLAMENTO (CEE) N. 3077/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare (1986/1987)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 692/86⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 22,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario di 700 t di fragole della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie dei paesi in questione; che il periodo contingente va dal 1° novembre al 28 febbraio; che il dazio applicabile entro il limite del contingente è fissato al 5,6 %;

considerando che secondo gli articoli 6 e 18 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 691/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati ACP⁽³⁾ il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese rinviano, rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁴⁾; che perciò il presente regolamento è soltanto applicabile nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo d'applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre 1986 al 28 febbraio 1987 è aperto nella Comunità, nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, un contingente tariffario comunitario di 700 t per le fragole, della sottovoce ex 08.08 A II della tariffa doganale comune, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare.

Nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 5,6 %.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

4. Il grado di esaurimento del contingente degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3078/86 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 1986****che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,considerando che i prezzi limite dei suini macellati e degli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83⁽⁴⁾, ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2132/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine⁽⁵⁾;considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2243/86 della Commissione, del 16 luglio 1986, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine⁽⁶⁾ per il periodo che va dal 1° agosto al 31 ottobre 1986 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 gennaio 1987; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre 1986;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3 % dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 gennaio 1987;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che ha luogo una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° novembre 1986 al 31 gennaio 1987, i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, come pure i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati agli importi indicati nell'allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa dogana-

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 54.⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 14.

nale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, che si trovano ivi in libera

circolazione, l'applicazione dei prelievi di cui in allegato è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :			
	A. di fegato :			
	II. altre	—	141,43	25
	B. altre :			
	III. non nominate :			
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :			
	1. contenenti carni della specie bovina, non cotte	—	381,47	—
	2. altre, contenenti in peso :			
	aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :			
	11. Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi	223,39	232,04	—
	22. Collari o spalle, anche in pezzi	186,92	191,26	—
	33. altre	—	127,81	—
	bb) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	—	108,64	—
	cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	—	79,10	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3079/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/86 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 15 settembre 1986;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 15 settembre 1986, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 15 settembre 1986, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 15 settembre 1986, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1986, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 15 settembre 1986

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	118,649 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 15 settembre 1986

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	55,765	27,883	5,577
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	118,649	59,325	11,865
	2. Busto o mezzo busto	83,054		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	130,514		
	4. Coscia intera o mezza coscia	154,244		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	154,244		
	bb) Pezzi disossati	215,941		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	88,987		
	2. Busto o mezzo busto	62,291		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	97,886		
	4. Coscia intera o mezza coscia	115,683		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	115,683		
	bb) Pezzi disossati	161,956		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	154,244		
	2. disossate	215,941		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	154,244		
	— disossate	215,941		

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3080/86 DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 1986****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 45,360 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3081/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1986

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1661/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, che fissa, per la campagna 1986/1987, i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,66 ECU per 100 kg netti per il mese di ottobre 1986;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo

dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni originari dell'Uruguay i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per sette giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che tre di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), originari dell'Uruguay una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 0,97 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1986.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 15 ottobre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1985

Publicata in connessione con la «Diciannovesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee»

Il presente documento costituisce la undicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

439 pagine, 11 grafici

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

N. di catalogo: CB-44-85-670-IT-C ISBN 92-825-5796-0

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

22,28 ECU 1 000 FB 33 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DOCUMENTO

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Decima relazione annuale (1984)

Istituito nel 1975, il FESR è un fondo strutturale comunitario destinato a correggere i principali squilibri regionali della Comunità. È per questo che gli aiuti del FESR vengono concessi a quelle zone e regioni che presentano degli squilibri dovuti in particolare alla prevalenza delle attività agricole, alle trasformazioni industriali o ad una sottoccupazione strutturale. Queste regioni vengono definite di comune accordo con gli Stati membri e coincidono in genere con le zone che beneficiano già degli aiuti nazionali a finalità regionale, autorizzati dalla Commissione ai sensi degli articoli 92 e 94 del trattato CEE. Il FESR interviene infatti mediante la concessione di sovvenzioni, al fine di sostenere e completare gli sforzi nazionali in favore dello sviluppo regionale.

122 pagine ISBN 92-825-5877-0 CB-45-85-195-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

450 FB 15 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DOCUMENT

**COMPÉTITION EUROPÉENNE ET COOPÉRATION ENTRE ENTREPRISES EN
MATIÈRE DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT**

Les accords de coopération interentreprises dans le domaine de la recherche-développement se sont multipliés au cours des années récentes, à travers deux formes principales: le contrat de collaboration qui permet, dans une perspective de court terme et avec une structure légère, de poursuivre des objectifs limités et l'entreprise conjointe (*joint venture*) qui correspond à la constitution d'une entité nouvelle ayant ou non la personnalité juridique, mais dotée d'une large autonomie et capable d'assurer des relations plus étendues et de longue durée.

L'objet de la présente étude est d'analyser certains aspects de ces accords de coopération en recherche-développement (ACRD) dans la perspective du nouveau règlement européen qui précise les conditions dans lesquelles l'article 85 paragraphe 3 du traité de Rome leur est applicable.

124 p.

Publié seulement en langue **française**.

CB 45 85 414 FR C ISBN 92 825 5893 2

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue:

450 FB, 81 Dkr, 22,50 DM, 1 315 DR, 68 FF, 7,20 £ Irl, 6 £, 9 \$, 15 100 Lit, 25 Fl, 1 480 Pta, 1 260 Esc



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg